EDIZIONE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — **Anno 87° — Numero 133-1**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 10 giugno 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA MARINA

Concessione di decorazioni al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Sentito il parere della C.C.M.V. per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono conferite decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA

MAZZETTI Gino di Erminio e di Antolini Enrichetta, nato a Piegaro (Perugia) il 6 dicembre 1919, sottocapo meccanico, matr. 54604. — (*Determinazione del 19 settembre 1945*)

MEDAGLIA DI BRONZO

ALLA MEMORIA

GRECI Luigi di Olinto e di Romagnoli Cecilia, nato a Bucine (Arezzo) il 16 maggio 1911, 2° capo meccanico, matr. 26880. — (*Determinazione del 19 settembre 1945*).

FACCIN Giorgio di Antonio e di Cecchinato Antonietta, nato a Trissino (Vicenza) il 24 aprile 1920, fuochista, M. N., matricola 23290. — (*Determinazione del 21 settembre 1945*).

A DISPERSI

TOVANI Danilo di Alfredo e fu Di Meo Emma, nato a Livorno l'11 aprile 1897, capitano G. N. (D.M.). — (*Determinazione del 19 settembre 1945*).

A VIVENTI

GUIDOTTI Roberto di Edoardo e di Somigli Olga, nato a La Spezia il 26 dicembre 1910, capitano di corvetta;

SFILIGOI Oreste di Giovanni e di Lienich Giovanna, nato a Piedemonte a Calvario (Gorizia) il 4 maggio 1910, capo meccanico di 3ª classe, matr. 17414. — (*Determinazione del 19 settembre 1945*).

DE SPIRITO Vittorio di Giovanni e di Salerno Vincenzina, nato a Torre del Greco (Napoli) l'8 maggio 1922, sottocapo segnalatore E.C.G., matr. 61930. — (*Determinazione del 21 settembre 1945*).

GRECO Loris fu Giuseppe e di Notari Irene, nato a Belluno il 21 ottobre 1900, capitano di fregata. — (*Determinazione del 20 marzo 1944*).

CROCE DI GUERRA

ALLA MEMORIA

SORDONI Beltrando di Edoardo e di Ricci Teresa, nato ad Ancona il 17 gennaio 1920, fuochista art., matr. 11602;

LUCHE' Salvatore di Giovanni e di Pivà Maria Antonia, nato a Orosei (Nuoro) il 20 dicembre 1920, fuochista O., matricola 93448;

JACONO Emanuele di Giovanni e di Cascone Maria, nato a Ragusa il 4 maggio 1921, fuochista O., matr. 64218;

ESCA Franco di Savino e di Lepre Amelia, nato a Taranto il 13 dicembre 1921, fuochista M.N., matr. 37103;

D'AMICO Paolo fu Giuseppe e di Zanella Gaetana, nato a Barcellona (Messina) il 7 maggio 1920, fuochista O., matr. 21005. — (*Determinazione del* 19 *settembre* 1945).

PERNICE Mario di Pio e di Vignani Zita, nato a Civitavecchia il 17 luglio 1919, fuochista O., matr. 86852. — (*Determinazione del* 21 *settembre* 1945).

A VIVENTI

CASTELLI Pietro di Emilio e di Astore Clementina, nato a Besate (Milano) il 17 febbraio 1920, fuochista A., matr. 450;

ANASTASI Giuseppe fu Antonio e di Carboni Rosaria, nato a Catania il 10 maggio 1919, fuochista A., matr. 84497;

TEGO Pierino di Francesco e di Marchetti Lucia, nato a Bianzè (Vercelli) il 22 agosto 1922, fuochista O., matr. 97841;

ZARCONE Ignazio fu Rosario e di Di Cristina Rosalia, nato a Palermo il 18 agosto 1923, fuochista A., matr. 122930;

MASI Bruno di Carlo e di Piazzai Eugenia, nato a Firenze il 17 gennaio 1920, fuochista A., matr. 14149. — (*Determinazione del* 24 *marzo* 1944).

FERRARI Luigi fu Girolamo e fu Palenza Teresa, nato a Brescia il 29 agosto 1905, nocchiere di 2ª classe, matr. 7429. — (*Determinazione del* 30 *maggio* 1944).

ZONZA Armando di Vincenzo e di Figoni Margherita, nato a La Spezia il 6 marzo 1900, capo meccanico di 1ª classe, matricola 85463;

VOLTANGOLI Arnaldo di Egidio e di Pini Rosa, nato a Roma il 20 gennaio 1920, sergente nocchiere, matr. 45710. — (*Determinazione del* 30 *maggio* 1944).

WHITBY Riccardo di Edwin e di Tealdi Elisabetta, nato a Livorno il 9 novembre 1916, tenente di vascello. — (*Determinazione del* 19 *settembre* 1945).

ZANOVELLO Bruno di Gino e di Zan Doralice, nato a Campodor (Padova) il 31 novembre 1921, sottocapo cannoniere A., matr. 45912;

BROGIONI Ruggero di Nazzareno e di Riccioni Romilda, nato a Nancy (Francia) l'11 gennaio 1924, nocchiere, matricola 64112. — (*Determinazione del* 21 *settembre* 1945).

GIORDANO Luigi di Giovanni e di Granata Maria, nato a Nocera Inferiore (Salerno) il 5 luglio 1913, 2° capo torpediniere, matr. 34216. — (*Determinazione del* 14 *giugno* 1944).

CARLESSI Luciano fu Giovanni e di Buoschi Emma, nato a Milano il 13 dicembre 1919, elettricista, matr. 92602. — (*Determinazione del* 25 *marzo* 1944).

DE VIVO Giuseppe di Aristide e di Ronca Giacinta, nato a Solofra (Avellino) il 17 giugno 1916, tenente medico. — (*Determinazione del* 20 *marzo* 1944).

DE INNOCENTIS Guido fu Pasquale e di Benzi Elvira, nato a Piacenza il 20 gennaio 1896, capitano C.R.E.M. (S.N.). — (*Determinazione del* 25 *aprile* 1944).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1946
Registro Marina n. 6, *foglio n.* 26. — CILLI

(1487)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 aprile 1946, n. 426.

Soppressione dell'Ente nazionale per la cooperazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, che istituisce l'Ente nazionale della cooperazione;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 3 marzo 1931, numero 324;

Visto il R. decreto 28 agosto 1931, n. 1302, che approva lo statuto per l'Ente predetto;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per l'industria e il commercio e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ente nazionale per la cooperazione è soppresso.

Art. 2.

Alla liquidazione dell'Ente si procede con le norme previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, in quanto compatibili con le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 3.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nomina, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, un commissario liquidatore e due vice commissari.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, viene nominato un Comitato di sorveglianza di cinque membri scelti fra i creditori e i rappresentanti delle società assistite.

Il commissario e i vice commissari sono pubblici ufficiali per quanto attiene alle loro funzioni.

Art. 4.

Il commissario liquidatore procede alle operazioni inerenti alla liquidazione dell'Ente, sotto la vigilanza e il controllo del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Il commissario liquidatore presenta alla fine di ogni trimestre al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, una relazione sulla situazione patrimoniale dell'Ente e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza. Copia di detta relazione potrà essere chiesta al commissario dal Ministro per l'industria e il commercio.

Art. 5.

La sostituzione del commissario prevista dall'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, è operata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. L'azione di responsabilità prevista dallo stesso articolo, è soggetta all'autorizzazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per l'industria e il commercio.

Art. 6.

Il commissario liquidatore può esercitare le sue funzioni personalmente e con delega ai vice commissari.

A parziale deroga dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, egli può conservare in servizio quegli impiegati assolutamente indispensabili per le operazioni di liquidazione, previa autorizzazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 7.

Il compenso dovuto al commissario e ai vice commissari è stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di sorveglianza.

Art. 8.

Le autorizzazioni e i provvedimenti previsti dagli articoli 18, 19, 25, 30, 37 e 38 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sono di competenza del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, osservate le norme in ciascun articolo indicate, e ad esso vanno fatte le comunicazioni di cui agli articoli 24 e 29.

Art. 9.

Copia dell'inventario iniziale e di quello finale, del rendiconto della relazione del Comitato di sorveglianza e del decreto di approvazione di cui all'art. 28 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, è trasmessa dal commissario al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e al Ministro per l'industria e commercio.

Art. 10.

L'approvazione del rendiconto a cui sono tenute le persone di cui all'art. 21 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, è data dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio.

Art. 11.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può prorogare i termini previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, per la liquidazione.

Art. 12.

Alla devoluzione dei beni rimasti disponibili dopo il pagamento dei creditori si fa luogo, alla fine della gestione commissariale, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per l'industria e il commercio, per l'interno, per le finanze e per il tesoro, in favore di enti che perseguono fini di incremento della cooperazione e a società cooperative.

Art. 13

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione del Governo italiano, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — ROMITA — TOGLIATTI — GRONCHI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 209. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 427.

Aumento delle tariffe dei trasporti per pacchi postali, da corrispondersi alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi ferroviarie approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il R. decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2337;

Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1923, n. 242;

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1868;

Riconosciuta la necessità di modificare la misura del compenso dovuto alle aziende esercenti linee ferroviarie concesse alla industria privata per il trasporto di pacchi postali;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con quello per le poste e le telecomunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1868, è modificato come segue:

Lo stesso obbligo avranno per i pacchi postali mediante il corrispettivo di L. 1,60 per i pacchi di peso fino a kg. 10; di L. 2 per i pacchi di peso superiore a kg. 10 fino a kg. 15; L. 2,40 per i pacchi di peso superiore a kg. 15 fino a kg. 20, senza pregiudizio delle speciali convenzioni esistenti con l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — LOMBARDI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 195. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 428.

Pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Considerata la necessità di addivenire alla sistemazione del pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il pagamento dei debiti scaduti per forniture, servizi, prestazioni e lavori resi o effettuati da privati alle Amministrazioni dello Stato — ivi comprese quelle aventi ordinamento autonomo — anteriormente alla data di liberazione delle singole zone si effettua, salvo quanto disposto ai seguenti articoli:

a) per contanti, quando l'importo di ciascuno di essi non supera le L. 500.000;

b) pel 70 % in contanti e pel 30 % mediante titoli del Debito pubblico, quando l'importo di ciascuno di essi supera le L. 500.000; qualora la quota da corrispondere in contanti risulti inferiore alle L. 500.000, la quota stessa è aumentata fino al raggiungimento di tale somma.

Il pagamento delle quote in contanti d'importo superiore a L. 2.000.000 è subordinato al preventivo benestare del Ministero del tesoro.

Nel caso di debiti pagabili in forma rateale, le disposizioni di cui al 1° comma si applicano con riferimento all'ammontare residuo di ciascuno di essi, ferme restando le ratizzazioni stabilite.

Art. 2.

Il pagamento dei debiti scaduti dello Stato relativi a requisizione di immobili e di mobili e ad occupazione ed espropriazione di immobili, eseguite anteriormente alle date di liberazione, sarà effettuato in contanti per l'intero importo.

Inoltre verrà corrisposto in contanti nel suo importo integrale il pagamento dei debiti relativi a requisizione, noleggio e assicurazione obbligatoria del naviglio mercantile, fermi restando i vincoli previsti dal R. decreto-legge 8 dicembre 1942, n. 1808.

Art. 3.

Per le cessioni di crediti verso lo Stato da parte di ditte fornitrici ad istituti di credito od enti similari, avvenute anteriormente alla data di liberazione delle singole zone col benestare delle Amministrazioni interessate, sarà eseguito il pagamento integrale in contanti delle partite cedute fino a concorrenza delle somme effettivamente già versate a fronte delle rispettive cessioni e secondo le modalità che regolano le cessioni stesse.

Per la restante parte non versata si provvederà, entro il limite del 30 % del debito, mediante titoli del Debito pubblico.

Qualora per i crediti dati in garanzia per ottenere le anticipazioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365 e successive modificazioni ed aggiunte, l'ammontare delle somme occorrenti ad effettuare la compensazione (mediante versamento allo stato di previsione dell'entrata) ecceda il 70 % dei relativi importi definitivamente liquidati, è autorizzata la corresponsione in contanti di tale eventuale eccedenza.

Art. 4.

Per i contributi e le sovvenzioni statali concessi anteriormente alle date di liberazione, per i quali da parte delle Amministrazioni competenti venga riconosciuta, d'intesa col Ministero del tesoro, la sussistenza delle ragioni che ne determinarono la concessione, è disposto il pagamento integrale in contanti.

Con separato provvedimento legislativo saranno emanate le norme per il pagamento o il recupero dei contributi comunque concessi dalle Amministrazioni militari per la costruzione, il potenziamento, l'ampliamento ed il decentramento di impianti od attrezzature destinati a produzione d'interesse bellico.

Art. 5.

E' escluso ogni pagamento, anche in acconto, dei debiti per forniture, servizi, lavori, requisizioni, noleggi od altro resi o effettuati alle forze armate germaniche o nel loro interesse o derivanti da atti e contratti stipulati sotto l'imperio del governo della repubblica sociale.

In deroga a quanto precede, è ammesso il pagamento dei debiti derivanti da atti e contratti stipulati dalle autorità italiane per conto o nell'interesse delle forze

armate germaniche anteriormente all'8 settembre 1943, nonchè di quelli per atti e contratti stipulati sotto l'imperio del governo della repubblica sociale dichiarati validi o rimasti convalidati in virtù degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, dell'articolo unico del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668 e degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 3.

Per i suddetti pagamenti valgono le norme di cui ai precedenti articoli.

Le disposizioni di cui ai comma primo e secondo del presente articolo si applicano anche agli Enti parastatali, alle Provincie, ai Comuni ed agli altri Enti pubblici.

Art. 6.

Per i debiti dello Stato relativi a forniture, servizi, prestazioni, lavori, requisizioni e noleggi, iniziati anteriormente alle date di liberazione e proseguiti dopo tali date perchè confermati dal Governo Italiano o dalle Autorità Alleate, valgono le disposizioni dei precedenti articoli 1, 2 e 3 limitatamente alla parte riguardante il periodo anteriore alle date stesse.

Art. 7.

Dall'entrata in vigore del presente decreto l'applicabilità del decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365, e successive modificazioni ed aggiunte, è limitata ai casi in cui le imprese industriali di importanza nazionale creditrici dello Stato per forniture, prestazioni e servizi effettuati anteriormente alla data dell'8 settembre 1943, ovvero le Amministrazioni statali debitrici, non siano ancora in possesso di tutti i documenti occorrenti per l'effettuazione delle liquidazioni definitive dei crediti.

In conformità di quanto dispone l'art. 5 del predetto decreto, le Amministrazioni debitrici continueranno a provvedere al ricupero delle anticipazioni concesse e al conseguente versamento in Tesoreria, con imputazione all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 8.

I pagamenti da eseguirsi in applicazione delle norme contenute nel presente decreto saranno effettuati esclusivamente con mandati diretti.

In deroga a quanto sopra, i pagamenti relativi ad impegni d'importo non superiore alle L. 50.000 possono essere effettuati con ordinativi su aperture di credito a favore dei funzionari delegati.

Art. 9.

I pagamenti di cui al presente decreto saranno disposti per i debiti divenuti liquidi ed esigibili sulla base delle documentazioni prescritte dalle vigenti disposizioni.

Qualora tali documentazioni siano andate in tutto o in parte smarrite o distrutte per cause di guerra o non possano essere prodotte per le stesse cause, le Amministrazioni competenti sottoporranno gli atti ad apposita Commissione, la quale esprimerà il parere se, in base ai documenti prodotti e ad ogni altro elemento che riterrà caso per caso di richiedere, sia da considerarsi raggiunta o meno la prova del debito.

Tale Commissione è nominata dal Ministro per il tesoro ed è costituita da un consigliere della Corte dei conti che la presiede, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, da un funzionario della Direzione generale del tesoro e dai funzionari rappresentanti dei Ministeri volta a volta interessati. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 10.

Con successivo provvedimento verranno stabilite le caratteristiche dei titoli da emettersi a mente del precedente art. 1, nonchè le modalità relative alla loro emissione.

Art. 11.

Agli effetti della determinazione delle quote di pagamento in contanti ed in titoli di cui all'art. 1 del presente decreto, dovrà sempre tenersi conto delle somme che a scomputo dei debiti scaduti sono state corrisposte o autorizzate dalle Amministrazioni statali o per conto di esse posteriormente alle date di liberazione.

Gli aventi diritto ai pagamenti previsti in dipendenza delle norme del presente decreto, debbono produrre un atto pubblico o una dichiarazione giurata da cui risulti l'ammontare delle anticipazioni loro concesse ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365, e successive modificazioni ed aggiunte, nonchè le somme ricevute a titolo di acconto, ed obbligarsi a restituire quanto potrà risultare loro corrisposto in eccedenza dell'ammontare del credito accertato in via definitiva.

Art. 12.

Per il periodo anteriore alla data dell'entrata in vigore del presente decreto hanno efficacia le disposizioni contenute nelle circolari del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, del 6 novembre 1944, n. 105849 e 5 febbraio 1946, n. 106151, concernenti il pagamento dei debiti scaduti dello Stato, degli Enti parastatali, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti pubblici.

Art. 13.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno approvate le convenzioni da stipularsi con le Amministrazioni statali autonome e introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore alla data in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 222. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 429.
Aumento degli assegni di caroviveri a favore dei pensionati statali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sentito il parere della Consulta Nazionale;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli assegni di caroviveri stabiliti dal primo e secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e modificati dall'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116 e dall'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, sono elevati;

da L. 18.000 a L. 30.000 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni diretti di età non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensioni o assegni privilegiati diretti;

da L. 9600 a L. 18.000 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni diretti, non privilegiati, aventi meno di 60 anni di età;

da L. 14.400 a L. 20.400 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni di riversibilità.

Art. 2.

Gli assegni di caroviveri di cui al precedente art. 1 sono concessi ai pensionati del cessato regime austro-ungarico ancorchè essi non fruiscano attualmente dell'assegno di caroviveri di cui al R. decreto 14 maggio 1922, n. 743, e successive modificazioni. Per tale categoria di pensionati, nell'assegno di caroviveri di cui al precedente art. 1 restano assorbiti tutti i caroviveri previsti dalle norme ex regime austro-ungarico; per i titolari di pensioni fiumane, resta assorbita nel caroviveri suddetto anche l'eventuale aggiunta di famiglia in godimento.

Per le pensioni ad onere ripartito, fermo restando che il caroviveri va corrisposto soltanto per una quota proporzionale alla parte di pensione che grava sullo Stato, sul Monte pensioni insegnanti elementari o sul Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, l'importo annuo lordo dell'anzidetta quota di caroviveri si arrotonda, per eccesso, a L. 100.

Art. 3.

Relativamente ai miglioramenti previsti dai precedenti articoli si osservano le norme contenute negli articoli 12, primo comma, 13, primo e secondo comma, e 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41. I ricorsi previsti dall'anzidetto art. 13 devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 1947.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

I nuovi e maggiori benefici previsti dal presente decreto sono dovuti a cominciare dalla prima mensilità di pensione o assegno, interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 31 marzo 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 213. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 430.
Concessione di anticipazioni all'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.).

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 13 agosto 1945, n. 526;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, d'intesa con il Ministro per l'industria e il commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concedere all'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) anticipazioni per la regolazione dei rapporti creditizi tra lo Stato e l'Ente predetto, entro il limite massimo di lire 600 milioni.

I limiti, le condizioni e le modalità della concessione e del rimborso relativo saranno stabiliti mediante apposita convenzione da stipularsi d'intesa con il Ministero dell'industria e commercio.

Art. 2.

Le somme autorizzate, per il complessivo ammontare di lire cinque miliardi, con i decreti legislativi Luogotenenziali 14 giugno 1945, n. 365 e 13 agosto 1945, n. 526, sono diminuite della somma di lire 600 milioni, destinata agli scopi di cui al precedente art. 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 218. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 1946, n. 431.

Estensione delle disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 677, a favore dell'Ente edilizio di Reggio Calabria.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, concernente la disciplina della locazione degli immobili urbani;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 677, recante disposizioni a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e degli Istituti autonomi per le case popolari;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per l'industria ed il commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 677, riguardanti l'adeguamento e la perequazione delle pigioni delle case e degli alloggi gestiti dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e dagli Istituti autonomi per le case popolari, sono estese all'Ente edilizio di Reggio Calabria.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO — CATTANI — ROMITA — TOGLIATTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 204. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 1946, n. 432.

Concessione di un contributo straordinario a favore della Croce Rossa Italiana.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' concesso a favore della Croce Rossa Italiana un contributo straordinario di L. 75.000.000, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-1946 (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con suo decreto, le occorrenti variazioni allo stato di previsione suddetto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 202. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 1946, n. 433.

Concessione di un contributo straordinario al Consiglio nazionale delle ricerche.

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 481;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per la realizzazione di un programma di organizzazione scientifica, che dia incremento all'attività sperimentale degli istituti e dei laboratori esistenti, nonchè per il rafforzamento e la istituzione di nuovi organi di ricerca, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche viene autorizzato, per l'esercizio 1945-46, un contributo straordinario di L. 200.000.000.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 200. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 1946, n. 434.

Norme integrative al decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 140, relativamente al rilascio da parte dei locatari di beni immobili restituiti a persone fisiche o giuridiche aventi nazionalità delle Nazioni Unite.

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 140;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, e per l'industria e il commercio:

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Qualora il proprietario di beni restituiti a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, integrato dal decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 140, intenda risolvere il contratto di locazione stipulato dal sequestratario o dal suo rappresentante, in base alla facoltà di cui all'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 140, il locatario e tutti gli altri occupanti dovranno senz'altro rilasciare libera la proprietà.

In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma precedente, l'Intendenza di finanza competente per territorio, promuoverà immediatamente la procedura giudiziaria per ottenere il rilascio dei beni a favore del proprietario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 215. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 1946, n. 435.

Ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio.

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sino a due anni dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, sono ammessi a partecipare ai pubblici concorsi a posti di ruolo, quando abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio, prescindendosi dal limite massimo di età, sempre che siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, e salva l'applicazione dell'art. 3, comma secondo, del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 201. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 436.
Avocazione allo Stato dei profitti di guerra e dei profitti eccezionali di speculazione.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, che approva il testo unico delle leggi in materia di imposta straordinaria sui profitti di guerra;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, che modifica le norme concernenti l'imposta straordinaria sui profitti di guerra;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'agricoltura e per l'industria e commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Avocazione allo Stato dei profitti di guerra.

Art. 1.

Sono avocate allo Stato, con effetto dal 1° gennaio 1939, le quote dei profitti di guerra riferentisi al periodo dal 1° gennaio 1939 al 31 dicembre 1945, già dichiarate indisponibili dall'art. 25 del testo unico approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199.

L'avocazione comprende le quote che siano già state o debbano comunque essere versate, nonchè quelle delle quali sia stato disposto il rimborso o l'esonero dal versamento, ai sensi dell'art. 25 del testo unico sopra citato.

Ove, nel periodo indicato nel primo comma, uno o più esercizi si siano chiusi con un reddito complessivo inferiore al reddito ordinario, dall'ammontare dei profitti avocabili si detrae un importo pari alla differenza tra il reddito ordinario ed il minor reddito complessivo di ciascuno degli esercizi in cui tale differenza siasi riscontrata.

Nel caso che uno o più esercizi compresi nel periodo indicato nel primo comma si siano chiusi in perdita, è ammessa in detrazione dall'ammontare dei profitti avocabili una somma pari al reddito ordinario, maggiorato della perdita.

Le perdite rappresentate da danni di guerra sono calcolate, ai fini della detrazione dal reddito dell'esercizio in cui si sono verificate, in base al valore di costo, al netto degli ammortamenti fiscali, diminuito del valore di costo dell'eventuale parte residua.

Ove, per effetto delle perdite indicate nel comma precedente, l'esercizio si chiuda in passivo o con un reddito complessivo inferiore a quello ordinario, dall'ammontare dei profitti avocabili è ammessa in deduzione una somma pari al 20 % del reddito ordinario maggiorato della perdita o, rispettivamente, della differenza tra il reddito ordinario ed il minor reddito complessivo, diminuita detta somma dell'indennità attribuita dallo Stato a titolo di risarcimento. In ogni caso la somma detraibile non può essere inferiore ad un milione o al minore importo della perdita per danno di guerra.

Il valore di costo indicato nel quinto comma è determinato previa rivalutazione del costo e degli ammortamenti con i coefficienti monetari stabiliti nell'articolo 8, i quali sono ridotti:

— del 20 %, se i danni di guerra si sono verificati nel 1944;
— del 60 %, se i danni di guerra si sono verificati nel 1943;
— del 69 %, se i danni di guerra si sono verificati nel 1942;
— dell'83 %, se i danni di guerra si sono verificati nel 1941;
— dell'87 %, se i danni di guerra si sono verificati nel 1940.

Non si fa luogo ad avocazione quando l'ammontare dei profitti non supera le L. 100.000.

Art. 2.

Per ottenere la detrazione di cui al terzo e quarto comma dell'articolo precedente, i contribuenti che, negli anni 1939-1945, abbiano subìto perdite, devono dichiarare al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette la perdita da essi avuta in ciascuno degli anni suddetti.

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per le perdite relative agli anni 1939-1944. Per le perdite relative all'anno 1945, la dichiarazione deve essere presentata nello stesso termine o nel termine stabilito per la dichiarazione ai fini dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, quando il medesimo venga a scadere dopo il sesto mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Ai fini della disposizione del presente articolo, ogni qual volta venga riconosciuto che, per un determinato anno, non si fa luogo all'accertamento di profitti di guerra per passività dell'esercizio, deve sempre determinarsi l'ammontare delle perdite.

Art. 3.

L'Ufficio procede alla liquidazione provvisoria dei profitti avocabili con riguardo agli accertamenti già definiti nel merito, computando nella liquidazione stessa le quote di cui sia stato concesso il rimborso o l'e-

sonero dal versamento ai sensi dell'art. 25 del testo unico approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, e le perdite dichiarate ai sensi dell'art. 2, ritenute provvisoriamente ammissibili dall'Ufficio.

La liquidazione è notificata al contribuente, con l'intimazione di versare in tesoreria, nei termini e con le modalità di cui all'art. 27 del citato testo unico, le quote dei profitti che risultino ancora dovute, ed è comunicata all'Intendente di finanza, il quale dà disposizioni alla Sezione di tesoreria perchè le quote già versate siano definitivamente incassate.

Le somme versate in relazione all'intimazione prevista nel comma precedente saranno incassate definitivamente, con rilascio di quietanza di entrata. In caso di mancato versamento si applicano le disposizioni degli articoli 28 e 30 del testo unico.

Quando dalla liquidazione provvisoria risulti un credito a favore del contribuente, l'Ufficio, fino a concorrenza di esso, dispone lo sgravio delle quote ancora dovute o promuove il rimborso di quelle già versate.

Art. 4.

Man mano che nuovi accertamenti si rendono definitivi nel merito, l'Ufficio procede, in conformità alle risultanze di ciascuno di essi, alla revisione della liquidazione provvisoria dell'avocazione.

Divenuti definitivi nel merito tutti gli accertamenti del periodo 1939-1945, l'Ufficio effettua la liquidazione di conguaglio per il periodo stesso.

Detta liquidazione è notificata al contribuente, il quale può impugnarla nelle forme e nei termini stabiliti per l'impugnativa degli accertamenti dei profitti di guerra.

Art. 5.

Dal 1° gennaio 1946, cessa la corresponsione degli interessi sulle somme versate in tesoreria o depositate presso l'Istituto di emissione a titolo di quote indisponibili di profitti di guerra.

Nel caso che, dalla liquidazione di conguaglio preveduta nel secondo comma dell'articolo precedente, risulti un credito a favore del contribuente, sulle somme da rimborsare è liquidato l'interesse del tre per cento, fino alla data dell'ordinativo di pagamento.

Art. 6.

Le indennità che siano corrisposte dallo Stato a titolo di risarcimento dei danni di guerra subiti dalle imprese industriali, commerciali ed agricole, non si considerano reddito agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra.

Art. 7.

Ai fini della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 11 del testo unico approvato con Regio decreto 3 giugno 1943, n. 598, il valore residuo da attribuirsi agli impianti preordinati alla esecuzione di opere e forniture interessanti la difesa e l'apprestamento militare del Paese, è costituito dal valore venale degli impianti stessi al 31 dicembre 1945.

Per la determinazione della perdita deducibile, rappresentata dalla differenza tra il costo originario di detti impianti non ancora ammortizzato e il valore residuo sopra indicato, si procede alla rivalutazione del costo e degli ammortamenti con i coefficienti monetari stabiliti nell'art. 8.

TITOLO II.

Disposizioni per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra e dell'imposta di ricchezza mobile - Rivalutazione per conguaglio monetario.

Art. 8.

Ai fini dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra per l'anno 1945, il reddito ordinario, previsto dal testo unico approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, e successive modificazioni, quando risulta determinato in base al reddito prodotto o al capitale investito negli anni 1937-1938, è rivalutato col coefficiente monetario 5.

Quando il reddito ordinario risulta determinato in base al capitale investito dopo il 31 dicembre 1938, esso è rivalutato coi seguenti coefficienti monetari:

4,35, per i capitali investiti nel 1939;
3,75, per i capitali investiti nel 1940;
3,15 per i capitali investiti nel 1941 e nel 1942;
2,50 per i capitali investiti nel 1943;
1,25, per i capitali investiti nel 1944.

Le stesse disposizioni si applicano per la rivalutazione delle quote di reddito ordinario attribuite alle variazioni in aumento o in diminuzione del capitale investito, ai sensi dell'articolo 8 del citato testo unico.

Agli effetti dell'imposta straordinaria per l'anno 1944, il reddito ordinario è rivalutato coi coefficienti monetari indicati, ridotti di un quinto.

I coefficienti stabiliti nel presente articolo sono ridotti alla metà per i cespiti situati a nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania, ai fini dell'imposta straordinaria per l'anno 1944.

Per l'accertamento del reddito ordinario ai fini dell'imposta straordinaria dovuta dai soggetti contemplati dal penultimo capoverso dell'art. 2 del testo unico approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, si applica il primo comma dell'art. 3 del testo unico stesso, fatti salvi gli accertamenti divenuti definitivi alla data della pubblicazione del presente decreto.

Art. 9.

Le quote di ammortamento, ammesse in detrazione dal reddito lordo ai fini dell'accertamento dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, sono calcolate, con effetto dall'anno 1944, applicando ai valori determinati in base al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1745, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 40, i coefficienti monetari stabiliti nell'articolo precedente.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai fini del conguaglio monetario per l'accertamento dei redditi o delle perdite derivanti dal realizzo o dalla perdita, totale o parziale, di attività determinate.

Art. 10.

Le società e gli enti tassati in base a bilancio non possono chiedere, per gli esercizi chiusi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la maggiorazione per conguaglio monetario delle quote di ammortamento detraibili dal reddito, se non in quanto abbiano proceduto alla rivalutazione in bilancio dei corrispondenti cespiti.

Per gli esercizi chiusi anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, la detrazione è ammessa per l'ammortamento commisurato al valore di rivalutazione, anche se non esposto in bilancio, fermi restando gli accertamenti già divenuti definitivi.

Art. 11.

I saldi attivi di rivalutazione monetaria non possono essere distribuiti prima del realizzo effettivo dei cespiti, ma possono essere destinati a coperture di perdite o portati ad aumento del capitale.

Le Società che portino i saldi attivi di rivalutazione ad aumento del proprio capitale devono contemporaneamente aumentare la loro riserva ordinaria, in modo che rimanga uguale il rapporto fra il capitale e la riserva stessa esistente prima dell'aumento.

In caso di violazione del divieto stabilito nel primo comma, la società o l'ente è soggetto al pagamento di una pena pecuniaria, a favore dello Stato, non maggiore della somma di cui si è disposto contro il divieto e non minore del decimo di essa.

Inoltre, il presidente, il consigliere delegato, il direttore, i sindaci e le altre persone delegate al controllo, secondo la natura della società o dell'ente, sono soggetti personalmente ad una pena pecuniaria da lire 20.000 a L. 100.000.

Sono abrogati l'art. 1 ed il 1° e 2° comma dell'articolo 2 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 163, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1209.

TITOLO III.

Norme per la determinazione dei profitti nelle operazioni isolate su beni mobili ed immobili - Interpretazione e modificazione del testo unico.

Art. 12.

Nelle operazioni di speculazione a carattere isolato su beni mobili ed immobili, effettuate da contribuenti non tassati in base a bilancio, il profitto da assoggettare all'imposta straordinaria è rappresentato dalla differenza tra l'utile accertato per ciascuna operazione e quello che sarebbe stato l'utile ricavabile dall'operazione medesima, se essa fosse stata compiuta in un uguale spazio di tempo con termine nell'anno 1938, rivalutandosi il reddito ordinario così ottenuto col coefficiente stabilito nell'art. 8, oppure dalla differenza tra l'utile accertato per ciascuna operazione e la somma rappresentata dall'8 per cento del capitale investito nell'operazione, rivalutato ai sensi del citato articolo, calcolato in ragione d'anno per la durata dello investimento, con deduzione dei frutti conseguiti per la durata stessa.

Le disposizioni del comma precedente non modificano gli accertamenti già divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le assegnazioni di beni immobili ai soci di società immobiliari, di cui all'art. 5 della legge 23 marzo 1940, n. 283, ed all'art. 15 del testo unico approvato col R. decreto 9 marzo 1942, n. 357, non dànno luogo ad accertamenti dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra.

L'art. 6 del testo unico approvato col Regio decreto 3 giugno 1943, n. 598, modificato col decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, è abrogato.

Art. 13.

Qualora il reddito complessivo di società ed enti tassati in base a bilancio comprenda utili derivanti da operazioni di speculazione su beni immobili ed il reddito ordinario sia determinato in ragione dell'8 per cento del capitale investito nel biennio 1937-1938 con detrazione del valore dei beni immobili, si calcola, in aggiunta a tale reddito, l'8 per cento del valore dei beni immobili che hanno formato oggetto della speculazione, in ragione d'anno per la durata dell'investimento, diminuito del reddito dei beni stessi per tale durata, accertato o accertabile ai fini dell'imposta sui fabbricati o di quella sui terreni.

La disposizione del comma precedente non si applica quando gli immobili, oggetto della speculazione, costituiscono investimento di capitale di cui si è tenuto conto nella determinazione del reddito ordinario.

Art. 14.

L'esercizio di attività intermediaria contemplata nell'art. 1 del testo unico approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, comprende, oltre alla intermediazione in affari commerciali, quella in affari civili.

Art. 15.

L'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, è sostituito dal seguente:

« Ai fini indicati nell'articolo precedente, la facoltà di aumentare i redditi accertati dall'ufficio e di accertare i redditi omessi, nei casi di cui all'art. 98 del regolamento approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560, è estesa alle Commissioni di appello, ogni qualvolta le Commissioni di prima istanza abbiano ritenuto di non avvalersi della facoltà stessa.

« Tanto in questi casi, quanto nei casi in cui, essendosi la Commissione di prima istanza avvalsa della facoltà predetta, l'Ufficio distrettuale non giudichi congruo l'accertamento da essa proposto, l'Ufficio stesso può richiedere alla Commissione di appello di aumentare i redditi accertati e accertare i redditi omessi, o, rispettivamente, di formulare una nuova proposta di accertamento.

« La facoltà di cui al primo comma cessa, per le Commissioni di prima istanza, col 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale avrà fine l'applicazione dell'imposta straordinaria.

« La richiesta di cui al secondo comma deve, da parte dell'Ufficio, essere presentata alla Commissione di appello, a pena di decadenza, entro sessanta giorni da quello in cui è ad esso pervenuta la dichiarazione della Commissione di prima istanza di non luogo ad aumento dei redditi accertati e ad accertamento di cespiti omessi, ovvero la proposta di nuovo accertamento ».

Art. 16.

All'art. 22 del testo unico, approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, è sostituito il seguente:

« Il presidente e gli amministratori delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, quelli che copriranno la carica fino a completa estinzione degli obblighi derivanti dall'applicazione dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, nonchè i liquidatori, sono in proprio solidalmente responsabili del debito per l'imposta suddetta, qualunque sia l'epoca dell'accertamento e della iscrizione a ruolo.

« Il presidente e gli amministratori in carica al 16 luglio 1940 e quelli che hanno coperto la carica fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sono, con i liquidatori, solidalmente responsabili in proprio del debito indicato nel comma precedente, ogni qual volta ricorra una o più delle seguenti condizioni:

a) la società derivi dalla trasformazione di una azienda individuale, di una società di fatto, di una società in nome collettivo o in accomandita semplice, avvenuta dopo il 16 luglio 1940;

b) esista notevole sproporzione tra il capitale sociale ed il movimento degli affari o tra il capitale sociale ed il profitto accertato;

c) sia stata sciolta prima dell'accertamento dei profitti di guerra;

d) ricorrano elementi idonei a far ritenere che la costituzione o la gestione della società fu preordinata a creare una situazione di insolvenza, totale o parziale, del debito per imposta straordinaria sui profitti di guerra ».

TITOLO IV.

Cessazione dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra.

Art. 17.

L'imposta straordinaria sui profitti di guerra, prevista nel testo unico approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, cessa di avere applicazione dal 1° gennaio 1946.

Resta fermo l'obbligo delle Amministrazioni dello Stato di continuare a trattenere, ai sensi dell'art. 20 del testo unico approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, una somma pari all'uno per cento dell'importo dei singoli pagamenti relativi ad appalti e forniture attuati entro il 31 dicembre 1945, fino a quando gli appaltatori e fornitori non dimostrino, con certificato del competente Ufficio distrettuale, che tutta l'imposta straordinaria dovuta per detti appalti e forniture, nonchè il debito per l'avocazione dei relativi profitti, sono stati pagati e che, per l'una e per l'altro, nessuna procedura di accertamento è in corso o deve essere iniziata.

TITOLO V.

Profitti eccezionali di speculazione.

Art. 18.

All'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, è sostituito il seguente:

« Con effetto dall'anno 1939, sono avocati allo Stato i profitti derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività in contrasto con le disposizioni concernenti il conferimento obbligatorio e il blocco delle merci e delle derrate o la limitazione dei prezzi.

« Sono, altresì, avocati allo Stato i profitti derivanti da ogni altra attività, che, pur senza cadere sotto le disposizioni concernenti il conferimento obbligatorio e il blocco delle merci e delle derrate o la limitazione dei prezzi, sia diretta a trarre particolare vantaggio dai bisogni e dalle privazioni determinate dalla guerra e dagli eventi con la medesima connessi, nonchè i profitti che siano il frutto di un improvvisato affarismo, sorto in relazione agli eventi medesimi.

« All'accertamento dei profitti indicati nei commi precedenti può procedersi in via induttiva, avuto riguardo alle circostanze ed, in special modo, al tenore di vita ed al patrimonio posseduto attualmente, del quale il contribuente non giustifichi la provenienza.

« Può procedersi all'accertamento in via induttiva anche per l'avocazione di quei profitti la cui esistenza sia manifestata dal tenore di vita e dal patrimonio, senza che essi possano ricollegarsi all'esercizio di una attività idonea a produrli.

« Per l'accertamento e per la riscossione dei profitti indicati nel presente articolo, si applicano le norme valevoli per l'imposta straordinaria sui profitti di guerra ».

Art. 19.

Nei casi in cui i contribuenti indicati nell'articolo precedente si siano resi morosi al pagamento dei profitti accertati ai sensi dell'articolo stesso e la riscossione esattoriale sia riuscita in tutto od in parte infruttuosa, si applica una ammenda, il cui ammontare non può essere superiore all'importo dei profitti rimasti insoluti, nè inferiore alla metà di esso.

La disposizione del comma precedente non si applica quando il contribuente dimostri che la mancata riscossione dipenda da fatto non imputabile a sua colpa.

Art. 20.

Le disposizioni dei precedenti articoli 18 e 19 si applicano fino a quando non ne sia disposta la cessazione con apposito provvedimento legislativo.

TITOLO VI.

Norme procedurali.

Art. 21.

L'art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, è sostituito dal seguente:

« La risoluzione in via amministrativa delle controversie tra la finanza ed i contribuenti, concernenti l'applicazione dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, e l'avocazione dei profitti eccezionali previsti nell'art. 16, è regolata dal titolo IV del R. decreto 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016.

« E' ammesso ricorso alla Commissione centrale, anche per il merito, da parte del contribuente, nei casi in cui l'utile accertato dalla Commissione provinciale supera il doppio del reddito dichiarato, e, da parte dell'Ufficio distrettuale, nei casi in cui il reddito determinato dalla Commissione suddetta sia inferiore alla metà di quello accertato dall'Ufficio stesso.

« Le controversie comunque pendenti davanti le Commissioni distrettuali seguono il loro corso ai sensi del 1° comma.

« Le controversie pendenti in primo grado davanti le Commissioni provinciali sono deferite, nello stato in cui si trovano, alle Commissioni distrettuali.

« Le decisioni emesse dalle Commissioni provinciali in primo grado sono impugnabili, in ogni caso, anche per il merito, presso la Commissione centrale, la quale pronunzia in Sezione semplice ».

Art. 22.

Il presente decreto, nei territori restituiti all'Amministrazione italiana, avrà effetto dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, od in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — TOGLIATTI — CORBINO — GULLO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 216. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 1946 n. 437.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste nei programmi di assistenza e di riabilitazione concordati con l'U.N.R.R.A. e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 236, concernente norme per l'esecuzione dei programmi di assistenza e di riabilitazione concordati tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A.;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le opere previste dai programmi di assistenza e di riabilitazione concordati tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A., di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 236, sia se eseguite direttamente dalla Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A. o dalla Missione italiana dell'U.N.R.R.A., sia da altre pubbliche Amministrazioni o da Enti pubblici, sono dichiarate di pubblica utilità.

I lavori occorrenti per l'esecuzione delle opere indicate nel precedente comma sono considerati urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CATTANI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 205. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 438.

Norme concernenti i concorsi per posti nei gradi iniziali dei ruoli del personale degli uffici amministrativi del Ministero del tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154, col quale è stato ricostituito il Ministero del tesoro;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto il decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, col quale sono state stabilite nuove tabelle organiche del personale dipendente dai Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, contenente nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 agosto 1945, numero 532, relativo alla istituzione transitoria presso il Ministero del tesoro della Direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I posti nel grado iniziale del ruolo, di cui alla tabella *B* relativa all'Amministrazione centrale del tesoro, allegata al decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, concernente le nuove tabelle organiche

del personale dipendente dai Ministeri delle finanze e del tesoro, sono conferiti mediante concorso pubblico per esami.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso di una delle lauree previste dall'art. 92 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Un terzo dei posti messi a concorso a termine del primo comma del presente articolo è conferito, secondo l'ordine della relativa graduatoria, ai funzionari di grado undecimo e decimo dei ruoli di gruppo *B* dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro e ai funzionari dei ruoli di gruppo *A* o *B* di altre Amministrazioni statali che prestino, da almeno sei mesi, comunque servizio presso l'Amministrazione centrale del tesoro, purchè siano tutti in possesso del prescritto titolo di studio e nel concorso medesimo conseguano l'idoneità.

I posti riservati in conformità del precedente comma che rimanessero scoperti, saranno portati in aumento a quelli conferibili agli altri partecipanti al concorso.

Art. 2.

I vincitori del concorso di cui al predetto art. 1 sono assunti in servizio, a titolo di esperimento, con la qualifica di vice segretario in prova, tranne quelli provenienti dai ruoli indicati al terzo comma dell'art. 1 del presente decreto, i quali sono senz'altro nominati vice segretari nell'Amministrazione centrale del tesoro, con riserva di anzianità.

Tale riserva si scioglie all'atto della nomina al posto di ruolo dei vice segretari in prova che abbiano compiuto almeno sei mesi di esperimento ed ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

La Commissione giudicatrice per il concorso di cui all'art. 1 del presente decreto è composta:

di un consigliere di Stato, che la presiede;
di un consigliere della Corte dei conti;
di un professore di Università, docente di materie giuridiche;
del direttore generale degli Affari generali e del personale del Ministero del tesoro;
di due funzionari della carriera amministrativa dell'Amministrazione predetta di grado non inferiore al sesto, membri.

Un funzionario della carriera amministrativa del Ministero del tesoro di grado non inferiore al nono, disimpegna le funzioni di segretario della Commissione.

Nel caso che la Commissione indicata nel presente articolo debba adottare decisioni mediante votazione, ove si verifichi parità di voti, prevarrà il voto del presidente.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice del concorso a volontario nel ruolo del personale di gruppo *B* della Direzione generale delle pensioni di guerra, è presieduta da un magistrato dell'ordine amministrativo di grado non inferiore al sesto ed è composta di quattro funzionari della carriera amministrativa del Ministero del tesoro di grado non inferiore al settimo.

Un funzionario della stessa carriera, di grado non inferiore al nono, disimpegna le funzioni di segretario.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso per esami nel grado iniziale della carriera d'ordine, di cui alla tabella *D* allegata al decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, è composta:

di un funzionario della carriera amministrativa del Ministero del tesoro, di grado non inferiore al sesto, presidente;
di tre funzionari del ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del tesoro di grado non inferiore al settimo, membri.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario della stessa carriera, di grado non inferiore al decimo.

Nel caso che la Commissione indicata nel presente articolo debba adottare decisioni mediante votazione, ove si verifichi parità di voti, prevarrà il voto del presidente.

Art. 6.

Il programma d'esame del concorso di cui all'art. 1 del presente decreto, è stabilito come appresso:

PROVE SCRITTE:

Parte prima:
1) Diritto civile;
2) Diritto commerciale.

Parte seconda:
1) Diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo);
2) Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Parte terza:
1) Economia politica;
2) Scienza delle finanze, e diritto finanziario.

Ciascuna delle materie indicate per ogni parte può formare oggetto delle rispettive prove scritte.

PROVA ORALE:

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte nonchè su nozioni di statistica metodologica ed economica.

Art. 7.

Il programma d'esame del concorso a volontario nel ruolo del personale di gruppo *B* della Direzione generale delle pensioni di guerra, è stabilito come appresso:

PROVE SCRITTE:

Parte prima:
1) Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
2) Aritmetica - Algebra fino alle equazioni di primo grado.

Parte seconda:
1) Istituzioni di diritto civile e commerciale;
2) Nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Parte terza:
1) Principi di economia politica;
2) Principi di scienza delle finanze.

PROVA ORALE:

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1) Nozioni generali sulla legislazione relativa alle pensioni di guerra ordinarie;

2) Attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

3) Nozioni di statistica metodologica.

Art. 8.

Il programma d'esame del concorso a posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del tesoro e di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale della Cassa della tesoreria centrale, della Regia zecca e della Cassa speciale dei biglietti di Stato, è stabilito come appresso:

PROVE SCRITTE:

Parte prima:

1) Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

2) Aritmetica - Algebra fino alle equazioni di primo grado.

Parte seconda:

1) Istituzioni di diritto civile e commerciale;

2) Nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Parte terza:

1) Principî di economia politica;

2) Principî di scienza delle finanze.

PROVA ORALE:

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1) Nozioni generali di procedura civile;

2) Nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro;

3) Attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

4) Nozioni di statistica metodologica.

Art. 9.

Il programma d'esame del concorso ad alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione centrale del tesoro, di cui alla tabella *D* allegata al decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, e nel ruolo di gruppo *C* degli Uffici provinciali del tesoro, è stabilito come appresso:

PROVE SCRITTE:

Parte prima:

Componimento italiano.

Parte seconda:

Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto;

Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno anche come saggio di calligrafia.

PROVA ORALE:

1) Diritti e doveri dell'impiegato;

2) Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione del tesoro e sull'ordinamento degli archivi;

3) Elementi di storia d'Italia dal 1815. Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia;

4) Nozioni elementari di statistica.

Saggi di dattilografia, in facoltà del candidato.

Art. 10.

Nel bando dei concorsi di cui ai precedenti articoli del presente decreto, che saranno indetti non oltre il 31 dicembre 1947, potrà disporsi che le prove scritte dei concorsi stessi abbiano luogo nelle sedi che saranno, di volta in volta, stabilite con apposito decreto Ministeriale.

Art. 11.

Per quanto concerne le altre modalità dei concorsi di cui al presente decreto saranno, in quanto applicabili, osservate le disposizioni del capo primo del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, nonchè del R. decreto 13 aprile 1939, n. 694 e le successive modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 188. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 439.

Collocamento fuori ruolo di nove funzionari di gruppo A dipendenti dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per prestare servizio presso l'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, recante disposizioni circa la posizione dei funzionari fuori ruolo;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926, n. 898;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, con il quale è stato istituito l'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministro per i trasporti è autorizzato a collocare fuori ruolo per prestare servizio presso l'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.) nove funzionari di gruppo *A* dei ruoli dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui

quattro del personale amministrativo e cinque del personale tecnico, di grado non superiore al 7°.

La facoltà prevista dal precedente comma cesserà di avere efficacia quando rientreranno in ruolo i funzionari che, in base alla facoltà stessa, saranno assegnati all'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 199. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 440.

Modificazioni al regolamento per il funzionamento dell'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 11 marzo 1937, n. 759, col quale è stato approvato il regolamento per il funzionamento dell'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154, relativo alla costituzione del Ministero del tesoro;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 413, relativo alla ripartizione del Ministero delle comunicazioni in due distinti ministeri;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 9 e 10 del regolamento per il funzionamento dell'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto 11 marzo 1937, n. 759, sono modificati come appresso:

Art. 1. — Il punto 2° è sostituito dal seguente:

« 2° al funzionamento delle colonie marine e climatiche per i figli di agenti ed ex agenti delle Ferrovie dello Stato ».

Art. 2. — Al punto 2°, 1° comma, le parole « iscritti all'Associazione fascista ferrovieri dello Stato » sono sostituite da « agenti ed ex agenti delle Ferrovie dello Stato ».

I comma di cui alle lettere *d*) e *f*) sono soppressi.

Art. 3. — Al comma quinto, le parole « Ministero delle finanze » sono sostituite da « Ministero del tesoro ».

Ai comma sesto e settimo le parole « Ministro per le comunicazioni » sono sostituite da « Ministro per i trasporti ».

Art. 5. — Ai comma ottavo e nono le parole « Ministro per le comunicazioni » sono sostituite da « Ministro per i trasporti ».

Ai comma undicesimo e quattordicesimo, le parole « iscritti all'Associazione fascista ferrovieri » sono sostituite da « agenti ed ex agenti delle Ferrovie dello Stato ».

Art. 8, comma primo. — Le parole « Ministro per le comunicazioni » sono sostituite da « Ministro per i trasporti ».

Art. 9. — E' sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni prese in ogni seduta dal Comitato devono entro sette giorni essere trasmesse in copia al Ministro per i trasporti e diventano esecutive quando il Ministro nei sette giorni successivi non ne abbia disposto l'annullamento ».

Art. 10, ultimo comma. — Le parole « un compenso di L. 15 al lordo delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561 » sono sostituite da « un compenso di L. 50 al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561 ».

Art. 2.

Il presente decreto, per quanto riguarda l'ultimo comma del precedente art. 1, avrà effetto dal 1° luglio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 191. — FRASCA

REGIO DECRETO 17 maggio 1946, n. 441.

Modificazione nella composizione della Reale commissione per le funicolari aeree e terrestri.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 17 gennaio 1926, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio stesso anno, al registro n. 2, foglio n. 764, con il quale venne istituita la Reale commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Ritenuta la necessità di procedere ad alcune modifiche nella composizione della Commissione stessa;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dalla data del presente decreto, la Reale commissione per le funicolari aeree e terrestri, istituita col Nostro decreto 17 gennaio 1926, rimane così costituita:

Presidente:

Anastasi dott. ing. prof. comm. Anastasio, ordinario di macchine nella Regia università di Roma.

Membri:

Baiocchi dott. ing. prof. comm. Uberto, ordinario di tecnica ed esercizio dei trasporti della Regia università di Roma, in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche;

Carretto dott. ing. comm. Carlo, ispettore principale tecnico dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Fornari dott. ing. comm. Giulio, ispettore capo tecnico dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Gerbella dott. ing. prof. gr. uff. Luigi, direttore generale del Ministero dell'industria e commercio;

Giannelli dott. ing. prof. comm. Aristide, ordinario di scienze delle costruzioni nella Regia università di Roma;

Mauro dott. gr. uff. Benedetto, ispettore generale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Oberziner dott. ing. prof. Manlio, incaricato di tecnologia speciale nella Regia università di Roma;

Parducci dott. ing. gr. uff. Ettore, ispettore generale tecnico dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Sofia dott. ing. comm. Lucio, ispettore capo tecnico dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Talocci dott. comm. Filiberto, direttore capo divisione dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Tozzi dott. ing. cav. uff. Francesco, ispettore principale delle Ferrovie dello Stato;

Vezzani dott. ing. comm. Ferruccio, ispettore capo tecnico dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Esperti:

D'Alò dott. ing. gr. uff. Gaetano, in rappresentanza dell'Associazione nazionale trasporti terrestri e navigazione interna;

Fuortes dott. ing. comm. Giulio, ispettore generale a riposo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Segreteria:

Delli Paoli dott. cav. uff. Luigi, ispettore capo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, segretario capo;

D'Armini dott. ing. cav. Pietro, primo ispettore tecnico dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Marcucci dott. ing. Armando, ispettore principale tecnico dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Zanobbi dott. cav. uff. Raffaele, sotto ispettore di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 206. — FRASCA

REGIO DECRETO 24 maggio 1946, n. 442.

Composizione e competenza del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato e attribuzioni del direttore generale.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1912, n. 728 e l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, modificato coi Regi decreti-legge 19 luglio 1924, n. 1244; 19 luglio 1924, n. 1321 ed 11 giugno 1925, n. 1049;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato è presieduto dal Ministro per i trasporti o, per sua delegazione, dal Sottosegretario di Stato ed è composto di tredici consiglieri e cioè:

a) del direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

b) di tre funzionari superiori delle Ferrovie stesse;

c) di due funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro;

d) di un funzionario in rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato;

e) di un funzionario in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

f) di tre rappresentanti del personale delle Ferrovie dello Stato, scelti fra gli agenti in servizio od in pensione della stessa Amministrazione;

g) di due cittadini, non funzionari delle Ferrovie dello Stato, che abbiano dato prova di alta capacità tecnica ed amministrativa anche in materia di trasporti.

Al Consiglio di amministrazione è aggregato senza voto un ufficiale superiore dell'Esercito in servizio di Stato Maggiore, in rappresentanza del Ministero della guerra. E' pure aggregato un segretario scelto dal Ministro per i trasporti fra i funzionari dell'Amministrazione ferroviaria, di grado non inferiore al quinto della gerarchia dello Stato. Egli sarà alle immediate dipendenze del direttore generale.

Art. 2.

I consiglieri di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dell'articolo 1 sono designati dalle rispettive Amministrazioni, scegliendoli tra i loro funzionari in servizio di grado non inferiore al quarto della gerarchia dello Stato; quelli di cui alle lettere *f*) e *g*) sono scelti dal Ministro per i trasporti.

L'ufficiale superiore aggregato è designato dal Ministro per la guerra ed è nominato con decreto del Ministro per i trasporti.

Nel ruolo delle Ferrovie dello Stato i posti occupati dai tre funzionari di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 e dal segretario debbono essere considerati in soprannumero.

A tutti i membri del Consiglio di amministrazione sono applicabili le incompatibilità stabilite per i funzionari dello Stato; particolarmente nessuno di essi può essere amministratore o consulente di altre imprese di trasporto o di società o ditte che abbiano convenzioni con le Ferrovie dello Stato per trasporti, forniture, lavori ed appalti in genere.

I consiglieri di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per i trasporti, sentito il Consiglio dei Ministri, e non possono essere rimossi o sospesi dall'ufficio se non con decreto Reale motivato, su proposta del Ministro stesso, udito il Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

I consiglieri e l'ufficiale superiore aggregato durano in carica tre anni; quando la nomina sia avvenuta nel corso dell'anno, la decorrenza del triennio è prorogata al 1° gennaio successivo alla data della nomina stessa.

I consiglieri di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 1 e l'ufficiale superiore aggregato possono sempre essere confermati; gli altri possono essere confermati soltanto per un secondo triennio.

I compensi a tutti dovuti sono stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 4.

La durata in carica dei consiglieri nominati con decreto Luogotenenziale del 12 settembre 1945, resta stabilita in conformità al disposto del precedente art. 3.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è convocato normalmente ogni settimana; straordinariamente ogni qual volta il Ministro per i trasporti lo ritenga necessario.

Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno sette consiglieri, oltre il presidente; per quella delle deliberazioni la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti ha preponderanza quello del presidente.

I provvedimenti del Ministro eventualmente non conformi al voto del Consiglio saranno motivati.

Per lo studio di questioni di particolare importanza il Consiglio può nominare, nel suo seno, speciali Commissioni.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione deve essere sentito sulle seguenti materie:

1) norme generali per l'ordinamento, le attribuzioni e le facoltà dei singoli servizi ed uffici dipendenti;

2) progetto di bilancio preventivo, proposte di variazioni in corso di esercizio e progetto di conto consuntivo;

3) programmi di ripartizione dei fondi stanziati in bilancio ed autorizzati con leggi speciali, in relazione ai bisogni dei diversi servizi;

4) prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste;

5) progetti per lavori e per provviste di importo superiore a L. 2.000.000; preventivi generali annui per l'acquisto di materiali di scorta dei magazzini e proposte per vendite di materiali d'importo superiore a L. 2.000.000;

6) contratti ad asta pubblica ed a licitazione privata d'importo superiore a L. 2.000.000 e contratti a trattativa privata di importo superiore a L. 500.000;

7) autorizzazione ad eseguire in economia lavori, forniture e servizi d'importo superiore a L. 2.000.000;

8) liti attive di valore superiore a L. 500.000 e transazioni quando ciò che l'Amministrazione dà od abbandona sia determinato o determinabile in somma eccedente le L. 500.000. Il direttore generale informerà in ogni adunanza il Consiglio delle liti nelle quali l'Amministrazione fosse convenuta negli anzidetti limiti di valore e darà notizia sommaria di quelle di valore inferiore;

9) convenzioni per concessioni di binari di raccordo in piena linea e per quelle di raccordi in stazione i cui canoni complessivamente superino la somma di L. 2.000.000;

10) convenzioni per scambi e nolo di materiale, uso di stazioni comuni e servizi cumulativi e di corrispondenza con altre ferrovie ed imprese di trasporto terrestri, marittime, fluviali, lacuali ed aeree;

11) costituzione di servitù temporanee, vendite e permute di relitti di terreno ed altri immobili facenti parte del patrimonio ferroviario, previo il nulla osta dell'Amministrazione demaniale, quando il valore della parte da cedersi superi L. 500.000;

12) proposte di modificazioni alle condizioni e tariffe di trasporto e riduzioni temporanee delle tariffe per determinate circostanze e località;

13) proposte concernenti gli orari generali dei treni e le modifiche di particolare importanza;

14) progetti di nuove linee, programmi generali di lavori, piani regolatori, cessioni di esercizio, sostituzione e soppressione di servizi ferroviari ed in genere provvedimenti che portino variazioni alla consistenza della rete o modificazioni tecniche importanti;

15) costruzione e nuovi tipi di materiale rotabile, locomotive, natanti, apparecchi e meccanismi di particolare importanza;

16) norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio e regolamenti di esercizio da applicarsi sulla rete;

17) capitolati per appalti di lavoro e per forniture, per assunzioni di servizi accessori, riparazioni del materiale, vendite di oggetto fuori uso, affitti di aree e locali;

18) partecipazione dell'Amministrazione alle imprese di cui al R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 226 e al R. decreto 13 maggio 1929, n. 836 ed altri similari;

19) proposte delle piante organiche e norme riguardanti il personale;

20) apertura di concorsi per assunzioni nel personale di ruolo, nomine, promozioni, abbreviamento di intervallo per aumenti di stipendio, proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga, degradazione, destituzione, collocamenti in disponibilità ed aspettativa, esoneri del personale stabile prima del raggiungimento del limite massimo di età, proposte di conservazione in servizio oltre il limite massimo di età;

21) concessione di pensioni privilegiate;

22) ricorsi del personale nei limiti e con le norme stabilite dalla legge e dal regolamento;

23) indennità di carica ai funzionari aventi incarichi di speciale importanza e responsabilità, gratificazioni e sussidi al personale, quando eccedano i limiti di competenza stabiliti dalle disposizioni in vigore per il direttore generale;

24) norme relative ad anticipazioni di stipendio e paga al personale;

25) eventuali contributi dell'Amministrazione ferroviaria a manifestazioni, pubblicazioni od iniziative varie di enti e di privati per importo superiore a lire 30.000.

A richiesta del Ministro o della maggioranza dei consiglieri, il Consiglio esprimerà il proprio parere su ogni altro argomento che interessi l'Amministrazione.

Art. 7.

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato, attenendosi alle direttive del Ministro per i trasporti, dirige e sorveglia il complesso del servizio sulla rete. A lui spetta:

1) presentare al Ministro le proposte dei provvedimenti eccedenti la propria competenza, salvo il parere del Consiglio di amministrazione nei casi in cui esso è prescritto, a norma del precedente art. 6;

2) ripartire fra i diversi servizi i fondi annualmente assegnati in bilancio su capitoli d'interesse comune a più di un servizio;

3) approvare la ripartizione fatta dai servizi dei fondi loro rispettivamente assegnati fra i diversi uffici compartimentali dipendenti e vigilare sulla regolare erogazione e sulla conveniente utilizzazione dei fondi stessi;

4) approvare i progetti per lavori e provviste d'importo non superiore a L. 2.000.000, nonchè le proposte per vendite di materiali fino allo stesso limite;

5) approvare i contratti ad asta pubblica ed a licitazione privata fino a L. 2.000.000 e quelli a trattativa privata fino a L. 500.000, in quanto non siano demandati alla competenza dei capi dei servizi o dei compartimenti;

6) concedere alle ditte appaltatrici e fornitrici proroghe dei termini per l'esecuzione dei contratti;

7) autorizzare l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi fino all'importo di L. 2.000.000;

8) autorizzare liti attive di valore non superiore a L. 500.000 e transazioni quando ciò che l'Amministrazione dà o abbandona non superi L. 500.000, semprechè la lite o la transazione ecceda la competenza dei capi dei servizi o dei compartimenti;

9) prendere nei riguardi della carriera e della disciplina del personale i provvedimenti attribuiti alla sua competenza dal relativo regolamento;

10) approvare le proposte per il conferimento dei premi speciali e gratificazioni e dei sussidi al personale che non raggiungano la competenza del Ministro ed eccedano le facoltà in proposito attribuiti ai capi dei servizi, comitati compartimentali di esercizio e capi degli uffici compartimentali;

11) autorizzare nei casi d'urgenza, anche in pendenza dell'approvazione dei relativi contratti, l'inizio dei lavori e delle provviste già approvati dal Ministro;

12) prendere provvedimenti d'urgenza nell'interesse della continuità e sicurezza dell'esercizio e nell'interesse del traffico, salvo a chiederne al Ministro la ratifica, provocando il parere del Consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza;

13) ordinare quant'altro sia necessario per i bisogni dell'azienda e non richieda l'intervento del Ministro, nè il parere del Consiglio di amministrazione.

Con l'approvazione del Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione possono, in casi speciali, essere dal direttore generale delegate alcune delle suddette sue facoltà ad altri funzionari dipendenti.

Art. 8.

Resta abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 217. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Parma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto in data 20 giugno 1945 con il quale il Prefetto della provincia di Parma ha nominato il sig. Dante Gresta commissario straordinario del Monte di credito su pegno di Parma;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione del Monte di credito predetto;

Decreta:

I signori Dante Gresta fu Pietro e comm. Epimede Boccaccia fu Francesco sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Parma, ente morale con sede in Parma, con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1551)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Vignola (Modena).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento con il quale il Governo Militare Alleato ha nominato il conte prof. Alberto Galvani, commissario straordinario della Cassa di risparmio di Vignola;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Decreta:

I signori conte prof. Alberto Galvani fu Giuseppe e dott. rag. Bettino Rinaldi fu Giuseppe, sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Vignola, ente morale con sede in Vignola (Modena), con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1552)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Savigliano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 28 maggio 1938 con il quale l'avv. Giovanni Villa e l'avv. Edoardo Fruttero venivano nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Savigliano;

Considerato che l'avv. Giovanni Villa ha rassegnato le dimissioni dalla carica suaccennata e che l'avvocato Edoardo Fruttero è deceduto, e che, pertanto, occorre provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

I signori dott. Federico Villa e Giovanni Amerio sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Savigliano, ente morale, con sede in Savigliano (Cuneo), per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1553)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di San Miniato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Prefetto della provincia di Pisa con il quale l'avv. Mario Piccioli è stato nominato commissario presso la Cassa di risparmio di San Miniato;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Decreta:

Il cav. Filippo Formichini di Piero e il sig. Dino Cerrini di Pietro sono nominati, rispettivamente presidente a vice presidente della Cassa di risparmio di San Miniato, ente morale con sede in San Miniato (Pisa), con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1554)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

Sostituzione del vice presidente della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto Ministeriale in data 19 aprile 1945 con il quale l'avv. Ezio Di Clemente e il dott. Franco Franchi vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino;

Considerato che il predetto dott. Franco Franchi ha rassegnato le dimissioni dalla carica suaccennata e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. Pace Carlo fu Antonio è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, ente morale con sede in Pescara, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1555)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Carpi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento, in data 20 luglio 1945, con il quale il Governo Militare Alleato ha nominato l'avvocato De Pietri Tonelli Germano, commissario straordinario della Cassa di risparmio di Carpi;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa di risparmio di Carpi;

Decreta:

L'avv. Germano De Pietri Tonelli fu Tommaso ed il prof. dott. Giulio Nannini fu Cesare sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Carpi, ente morale, con sede in Carpi (Modena), per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1556)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio dell'Aquila.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 27 luglio 1942 con il quale i signori cav. uff. avv. Francesco

Martinez e dott. ing. Bernardino Pacilli vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio dell'Aquila;

Considerato che è opportuno confermare i predetti signori nelle cariche sopra accennate;

Decreta:

Il cav. uff. avv. Francesco Martinez e il dott. ingegnere Bernardino Pacilli sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio dell'Aquila, ente morale con sede in L'Aquila, con la decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1557)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Conferma del sindaco della Cassa centrale di risparmio V. E. per le Provincie Siciliane di Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 19 dello statuto della Cassa centrale di risparmio V. E. per le Provincie Siciliane, con sede in Palermo, approvato con decreto del Capo del Governo in data 1° maggio 1940, n. 1738 e successivamente modificato con decreto Ministeriale in data 7 marzo 1946;

Veduto il decreto Ministeriale in data 28 luglio 1945 con il quale il prof. Gustavo Ricevuto è stato nominato sindaco della Cassa predetta per l'esercizio decorso;

Considerato che occorre provvedere per ricoprire tale carica per l'esercizio 1946;

Decreta:

Il prof. Gustavo Ricevuto è confermato sindaco della Cassa centrale di risparmio V. E. per le Provincie Siciliane, ente morale con sede in Palermo, per l'esercizio 1946 e resterà in carica fino alla approvazione del relativo bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1558)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castrovillari a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 26 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Castrovillari (provincia di Cosenza), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 750.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1581)

Autorizzazione al comune di Cesena a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Cesena, (provincia di Forlì), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.900.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1578)

Autorizzazione al comune di Fiesole a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Fiesole (provincia di Firenze), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.400.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1579)

Autorizzazione al comune di Rossano Calabro a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 15 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Rossano Calabro (provincia di Cosenza), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 680.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1580)

Autorizzazione al comune di Corato a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 28 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Corato (provincia di Bari), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.800.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1582)

Autorizzazione al comune di Altamura a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 7 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Altamura (provincia di Bari), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 560.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1583)

Autorizzazione al comune di Licata a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Licata (provincia di Agrigento), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.105.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1584)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pistoia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1943.

Con decreto interministeriale 24 aprile 1946, l'Amministrazione provinciale di Pistoia è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.600.000, per il pareggio del bilancio 1943, col concorso dello Stato nella misura del 50% dell'annualità di ammortamento, per la durata di quattro anni.

(1585)

Concessione di mutuo al comune di Faenza (provincia di Ravenna) per il pareggio del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 18 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Faenza (provincia di Ravenna), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.380.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1569)

Concessione di mutuo al comune di Cava dei Tirreni (provincia di Salerno) per il pareggio del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Cava dei Tirreni (provincia di Salerno), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.000.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1570)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 59.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700 e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro nov. 5 % 1949, serie A, n. 5189 di L. 500; 1950-I, 1ª serie, n. 1558 di L. 1000; n. 1559 di L. 2000; n. 1561 di L. 4000; n. 1562 di L. 14.000; n. 1575 di L. 24.000; n. 1576 di L. 8000; n. 1675 di L. 5000; n. 1676 di L. 20.000; n. 1714 di L. 20.000; n. 1716 di L. 20.000; n. 1717 di L. 30.000, intestati a Carra Giuliana e Pasquale fu Cesare, minori sotto la patria potestà della madre Borriello Margherita fu Pasquale, vedova Carra, domiciliata in Roma, in parti uguali — il buono n. 5189 vincolato di usufrutto vitalizio a favore della madre predetta — col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dall'affissione del medesimo presso la Tesoreria provinciale di Roma, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 2 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(980)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 6 giugno 1946 - N. 127

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,25
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 3 % lordo	75,15
Id. 5 % 1935	99,35
Redimibile 3,50 % 1934	84,775
Id. 5 % 1936	98,025
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,125
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,075
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,075
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,475
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,40
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,425

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ferrara

Con decreto Ministeriale in data 31 maggio 1946 l'ing. Pietro Pontrandolfi è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ferrara.

(1575)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.